

(N. 1051)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1980

Contributi a carico dello Stato alle Associazioni nazionali
per il sostegno della loro attività di promozione sociale

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, talune associazioni hanno perduto la personalità giuridica di diritto pubblico per continuare a sussistere come persone giuridiche di diritto privato.

L'ultimo comma del predetto articolo 115, così come risulta modificato dall'articolo 1-undecies di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, contempla la possibilità di assegnare, con legge dello Stato, contributi alle associazioni nazionali, a partire dal 1° gennaio 1980, che statutariamente e concretamente abbiano dimostrato di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.

A tal uopo, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale all'articolo 1 viene disposta l'erogazione di contributi per l'anno 1980, per complessive lire 5.100 milioni, in favore delle associazioni interessate alla richiamata procedura di cui agli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che in atto continuano a sopportare oneri finanziari derivanti dalla cessata gestione pubblica.

Il Governo, ai fini della determinazione dell'importo da assegnare, ha fatto riferimento ai dati profferiti dalle indagini a suo tempo effettuate dalla commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 1977 assumendo a base di calcolo il 50 per cento del contributo di sostegno erogato dallo Stato per l'anno 1979 in favore di ciascuna associazione, integrato e corretto attraverso una valutazione percentuale del numero degli associati, della rappresentanza di interessi, della organizzazione e della peculiarità dei fini istituzionali di ciascun ente.

Con gli articoli 2 e 3 è prevista la possibilità di concedere contributi, entro il limite della disponibilità residua di lire 900 milioni, anche in favore di altri enti morali, tas-

sativamente individuati, le cui finalità sono parimenti ritenute socialmente e moralmente rilevanti.

La determinazione di tali contributi viene effettuata, in base a criteri preordinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 4 viene indicata la copertura finanziaria mediante la riduzione dell'accantonamento di lire 6.000 milioni esistente nel fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, l'assegnazione per l'anno 1980 in favore delle sottoelencate associazioni nazionali, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, di contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, lire 178.564.600;

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, lire 1.108.128.000;

Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, lire 987.701.700;

Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro, lire 269.766.000;

Associazione nazionale vittime civili di guerra, lire 698.169.700;

Unione italiana ciechi, lire 592.028.000;

Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, lire 890.447.000;

Unione nazionale mutilati per servizio, lire 251.941.000;

Ente nazionale protezione animali, lire 123.254.000.

Art. 2.

Al fine di sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, per l'anno 1980 può essere assegnato un contributo statale in favore dei sottoindicati enti morali:

Associazione nazionale combattenti e reduci;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare;

Istituto del nastro azzurro;

Associazione nazionale partigiani di Italia;

Federazione italiana volontari della libertà;

Federazione italiana delle associazioni partigiane;

Associazione nazionale ex internati;

Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria;

Associazione nazionale reduci dalla prigionia;

Associazione nazionale deportati politici in campi nazisti;

Associazione nazionale reduci garibaldini.

Art. 3.

Alla determinazione del contributo in favore degli enti morali di cui al precedente articolo 2, in misura proporzionale all'attività svolta dagli stessi nel corso dell'anno 1979, desumibile dai conti consuntivi dell'esercizio 1979 e dai bilanci preventivi approvati per l'anno 1980, si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

All'onere di lire 6.000 milioni, derivante rispettivamente per lire 5.100 milioni dall'articolo 1 e per lire 900 milioni dall'articolo 2 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, con utilizzo della voce « Contributi alle associazioni nazionali per il sostegno dell'attività di promozione sociale ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.